

Seminario di ASTRID
“Questioni di ammissibilità dei referendum elettorali”
Roma, 11 giugno 2007

Intervento di Alfonso Celotto

Sinteticamente. Mi pare che ci sia un consenso abbastanza ampio sulla plausibilità del possibile referendum Castagnetti (quello per la reviviscenza del Mattarellum), quantomeno nel senso che sia la soluzione meno peggiore tra quelle prospettabili per via referendaria. Sicuramente è facile dubitare dell'ammissibilità di un referendum del genere, però si può provare a sostenerne la ammissibilità anche basandosi sul tenore letterale della Legge 270. Perché la Legge n. 270 - e qui Massimo Luciani mi ha aperto la strada - non è una legge interamente sostitutiva della legge elettorale precedente ma è una legge che reca modifiche e integrazioni nel Testo Unico del 1957: pertanto, se noi andiamo ad eliminare l'intera Legge 270 che cosa rimane? Questo è il dubbio: o rimane un Testo Unico incompleto, oppure si riespandono le norme sostituite dalla Legge 270. Ragionando in questo senso si può arrivare a favore della plausibilità di questo referendum. Perché me ne vado convincendo? Perché a rigore non sarebbe neanche reviviscenza ma sarebbe riespansione, in quanto abbiamo tanti tasselli che la Legge Calderoli ha tolto al testo Unico del '57. Eliminando la Legge Calderoli il senso non può essere che quello di far riesperdere tutti i tasselli eliminati.

Inoltre, se la qualificassimo come riespansione, diventerebbe più facile ritenerla ammissibile. Perché sappiamo che la reviviscenza è un fenomeno dubbio; non è altro che un canone ermeneutico per colmare un vuoto di disciplina. La Corte Costituzionale ha avuto una giurisprudenza abbastanza favorevole alla reviviscenza soprattutto sulla dichiarazione di incostituzionalità della norma meramente abrogatrice. Ad es. la sentenza n. 408 del '98 che è chiarissima. Per il resto la reviviscenza è un canone ermeneutico: possibile, mai sicuro.

La riespansione, invece, è un effetto naturale. C'è anche una decisione recente della Corte costituzionale, la sent. n. 394 del 2006, dove la Corte lo afferma chiaramente: “la riespansione costituisce reazione naturale dell'ordinamento” perché una volta eliminata la compressione dovuta a una deroga, la norma originale si riespande. Ora, allora se noi eliminiamo la Legge 270 non ha senso ritenere che resti un Testo Unico monco, ma ha senso ritenere che si riespandano tutti i

tasselli eliminati dalla legge Calderoli stessa. Mi sento ancora più sicuro nell'affermarlo in quanto l'effetto del referendum abrogativo va costruito e completato anche sulla base dell'intento dei promotori e anche del titolo; il titolo assegnato dall'Ufficio centrale chiarirebbe che non si tratta di un referendum abrogativo soltanto per eliminare la Legge Calderoli ma per far riesperire, per far tornare in vita il sistema precedente.

In tal senso condivido in pieno il fatto che la sentenza della Corte sul referendum sui maestri elementari, quella del '97, non è un precedente per noi dannoso: anche perché lì poi la Corte esclude la reviviscenza basandosi sulla contraddittorietà che c'è stata tra le due memorie del Comitato promotore.

C'è un altro dubbio, sul quale mi confrontavo prima con Andrea Giorgis: ipotizzando che vengano presentati entrambi i quesiti referendari, sia quelli Guzzetta che questi Castagnetti, potrebbero essere votati insieme? Si potrebbe arrivare all'ammissibilità di entrambi i referendum? Io qui mi sento maggiormente dubbioso, a differenza di quanto accaduto ad esempio con l'aborto nell'81 dove vennero votati quesiti contraddittori; Andrea Giorgis invece mi è parso possibilista, nel senso del possibile voto congiunto. A mio avviso, i dubbi discendono dalla problematica delle leggi costituzionalmente obbligatorie, perché ove mai il popolo votasse a favore di entrambi i quesiti (Guzzetta e Castagnetti, per intenderci).

Certo nel caso della coesistenza dei due referendum sarebbe stabilire quale preferire, quale ritenere ammissibile..... Forse va cercata un'analogia con gli emendamenti, nel senso di preferire a quello più lontano, quello più vicino?

Massimo Luciani

Anche se si seguisse la strada che io immaginavo più coerente, cioè quella dell'abrogazione degli alinea, una volta che tu hai abrogato l'alinea, resta priva di contenuto normativo l'intera previsione e quindi evidentemente la abrogazione Castagnetti prevale, ma non perché sia più... o perché ci sono gli emendamenti parlamentari ma perché manca l'oggetto normativo sul quale si è radicata l'altra abrogazione. Solo per questo.

Alfonso Celotto

Questo è un argomento sicuramente forte, è lo stesso di cui poi parlavamo prima però a me qualche dubbio resterebbe sulla plausibilità, cioè che il fatto che i due referendum non si possano elidere al tempo stesso. Forse questo è a mio avviso il problema più grave: la possibile coesistenza presenta più difficoltà di quanto discende dalla ammissibilità di un referendum alla reviviscenza-riespansione. Almeno ad una prima riflessione.